

## COMUNICATO N. 105/DIV – 12 DICEMBRE 2023

105/307

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DELL' 8, 9 e 10 DICEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate l'8, 9 e 10 Dicembre 2023

#### 17^ Giornata andata

##### GIRONE A

ATALANTA U23  
FIORENTIN  
L.R. VICENZA  
LEGNAGO SALUS  
LUMEZZANE  
PERGOLETTESE  
PRO PATRIA  
PRO VERCELLI  
RENATE  
TRIESTINA

PADOVA  
ARZIGNANO V.  
MANTOVA  
NOVARA  
PRO SESTO  
VIRTUS VERONA  
ALESSANDRIA  
TRENTO  
ALBINOLEFFE  
GIANA ERMINIO

0-1  
0-0  
0-2  
1-1  
1-0  
2-1  
1-1  
2-0  
0-2  
2-1

##### GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN  
LUCCHESI  
PERUGIA  
PESCARA  
PONTEDERA  
RECANATESE  
RIMINI  
SESTRI LEVANTE  
SPAL  
TORRES

PINETO  
FERMANA  
VIS PESARO  
OLBIA  
GUBBIO  
CESENA  
CARRARESE  
ANCONA  
VIRTUS ENTELLA  
AREZZO

2-2  
0-0  
2-2  
4-0  
2-1  
1-2  
1-0  
3-2  
0-0  
3-2

##### GIRONE C

ACR MESSINA  
BENEVENTO  
CROTONE  
FOGGIA  
GIUGLIANO  
PICERNO  
SORRENTO  
TURRIS

CATANIA  
AVELLINO  
JUVE STABIA  
POTENZA  
MONTEROSI TUSCIA  
CASERTANA  
BRINDISI  
LATINA

1-0  
0-1  
1-1  
0-0  
3-1  
0-0  
0-2  
1-1

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell'11 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

„

## **GARE DEL 8, 9 e 10 DICEMBRE 2023**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, LATINA, LUCCHESI, L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **GARA BENEVENTO – AVELLINO DEL 10 DICEMBRE 2023**

Il Giudice Sportivo,

rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta che i sostenitori della Società Avellino, posizionati nel Settore Curva Nord hanno lanciato:

1. all'ingresso delle squadre in campo, sette petardi di forte intensità e dodici bengala sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, il ritardo dell'inizio della gara di otto minuti;
2. al 40° minuto della gara, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, sette bengala e otto petardi di forte intensità sul terreno di gioco, causando ritardo della ripresa di gioco di un minuto e trenta;
3. a fine gara, due bengala e quattro petardi di forte intensità sul terreno di gioco.

Le condotte descritte ai punti 1, 2 e 3 hanno causato danni sia al manto erboso che al telone dei copri LED e precisamente, in dieci punti nel recinto e venti punti terreno di gioco.

Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società Avellino le seguenti condotte:

4. ad inizio del secondo tempo e per tutta la durata dello stesso, hanno esposto uno striscione di 3 metri x 3 metri che raffigurava un QR-CODE che inquadrato con cellulare, scaricava una foto oscena ed offensiva nei confronti dei tifosi del Benevento;
5. al termine della gara hanno danneggiato cinque seggiolini nel Settore loro riservato.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa 9/10 minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni al manto erboso, ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari.

Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;

- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;

- rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa,

risultano occupare il Settore Curva Sud;

- ritenuto, pertanto, che l'individuazione dei settori previsti dall'art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo

P.Q.M.

- **delibera di sanzionare la Società AVELLINO con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud**, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l'irrogazione di **EURO 1000 di AMMENDA**.

Dispone che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Avellino, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l'attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 3.000,00**

**MANTOVA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco;
2. nell'aver lanciato, durante l'ingresso delle squadre in campo, un fumogeno nel recinto di gioco, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco;
3. nell'aver lanciato, al 36° minuto del primo tempo, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;
4. nell'aver fatto esplodere, prima e durante la gara, sei petardi di lieve intensità nel proprio Settore;
5. nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
6. nell'aver divelto quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza, che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

### **AMMENDA € 2.000,00**

#### **ACR MESSINA**

A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato:

1. durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte;
2. al 30° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti becери e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre volte;

B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, al termine della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, attinto con almeno dieci sputi i calciatori della squadra avversaria e la Quaterna Arbitrale e, al contempo, lanciato un contenitore in plastica di forma cilindrica sul terreno di gioco, senza colpire alcuno;

C) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **BENEVENTO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° e 69° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 1° e 3° minuto della gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, dal 25° al 28° minuto del secondo tempo, esposto, due striscioni (dalle dimensioni di circa 8 metri il primo e 12 metri il secondo) contenenti frasi offensive e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 400,00**

#### **LATINA**

A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 5° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per cinque volte;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, uno striscione non autorizzato (dalle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase provocatoria nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria;

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**TRENTO** per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Est intonato:

1. al 13°, 46°, 57° e 69° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti, in ciascuna delle predette circostanze, due volte;

2. al 19° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori del coro e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 300,00**

**GIANA ERMINIO** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, per tutta la durata del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori dei cori in esame e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.2).

#### **TRIESTINA**

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Gradinata Ovest Bassa, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato nel recinto di gioco cinque bicchieri di plastica pieni di liquido, senza provocare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**PICERNO** per avere uno dei suoi sostenitori, posizionato nel Settore Distinti, al 43° minuto del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo, ripetute per tre minuti nonostante l'intervento dello SLO della società.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e il fattivo intervento dello SLO (r. proc. fed, r. c.c.).

**RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 2° e 36° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco, due bicchieri di plastica semipieni, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 150,00**

**MONTEROSI TUSCIA** per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto e 30 a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi di uno dei suoi tesserati.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

**PINETO** per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto e 30 a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA**

PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS)  
per avere, al 48° minuto del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si avvicinava a quest'ultimo con fare provocatorio per contestarne l'operato reiterando le proteste fino all'ingresso dell'Arbitro nello spogliatoio.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA**

RAVAIOLI RUDY (PADOVA)  
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente e ripetutamente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una loro decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DE VITA FABIO (RIMINI)  
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica pronunciando ad alta voce frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ROMA DOMENICO (ACR MESSINA)  
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva più volte protestando platealmente e pronunciando al loro indirizzo frasi irrispettose ed offensive per contestare il loro operato.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 GIUGNO 2024**

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l'annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta;

B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l'Allenatore dei portieri avversario, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO.

La situazione rientrava nella normalità solo grazie all'intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. VRENNA RAFFAELE (r. proc. fed., r. c.c.).

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023**

VRENNA GIOVANNI (CROTONE)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l'annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco, pur non essendo iscritto in distinta, e interloquiva con l'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA**

CUDINI MIRKO (FOGGIA)

A) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per dissentire su una sua decisione;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, pronunciato al suo indirizzo frasi irrispettose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

SENATORE FRANCESCO (TORRES)

per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

VETTORI FEDERICO (AREZZO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA)

per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario Sig. ZIZZA ANTONIO in quanto, dopo essere stato colpito con pugno al volto dal Sig. VRENNA RAFFAELE, reagiva colpendo con un pugno al volto il Sig. ZIZZA ANOTNIO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all'intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. proc. fed., r. c.c.).

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ZAULI LAMBERTO (CROTONE)

per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario PETRAZZUOLO AMEDEO in quanto lo spingeva di spalle determinando, con tale condotta, un parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie e la reazione del PETRAZZUOLO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all'intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario e, dall'altra, le reazioni provocate con la condotta posta in essere (proc. fed., r. c.c.).

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CANEO BRUNO (TURRIS)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

GATTUSO GIACOMO (NOVARA)  
PAGLIARI GIOVANNI (RECANATESE)



## **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

CAPACCHIONE CLAUDIO (FOGGIA)

A) per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava platealmente nei suoi confronti;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, prima di imboccare il tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciato al suo indirizzo frasi offensive.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

## **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CUTRONEO CARMELO (ACR MESSINA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, ritardava la ripresa del gioco lanciando dalla panchina un pallone in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere.

## **COLLABORATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

EFREM SELOSSE (VIRTUS VERONA)

per avere, al termine della gara, quale titolare di un pass all areas, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi e per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al petto facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (r. Assistente Arbitrale n. 1).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

ILLANES MINUCCI JULIAN

(CARRARESE)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, si avvicinava all'Arbitro per dissentire nei confronti di una sua decisione; richiamato più volte a un comportamento consono, lo stesso reiterava le proteste avvicinandosi al viso dell'Arbitro e urlando in segno di protesta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

SVIDERCOSCHI SEBASTIANO

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava parole offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la rilevante ingiuriosita' dell'epiteto rivolto al direttore di gara.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RIZZO NICHOLAS

(TRIESTINA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica e pronunciava parole irrispettose nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

DANTI DOMENICO

(VIRTUS VERONA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava parole offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

FOGLIA FABIO

(AREZZO)

DI SERIO GIUSEPPE

(ATALANTA U23)

MELI MARCO

(JUVE STABIA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SGARBI LORENZO

(AVELLINO)

PANICO GIUSEPPE ANTONI

(CARRARESE)

SCIACCA GIACOMO MICHELE

(CASERTANA)

ADAMO EMANUELE PIO

(CESENA)

POLI FABRIZIO

(JUVENTUS NEXT GEN)

DIABY ABOUBAKAR

(LEGNAGO SALUS)

BOCCIA SALVATORE

(NOVARA)

CRESCENZI LUCA

(PADOVA)

DE CRISTOFARO ANTONIO

(PICERNO)

CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
BUSSAGLIA ANDREA	(PRO SESTO)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
LANGELLA CHRISTIAN	(RIMINI)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)

### **AMMENDA € 200,00**

ZANELATO NICCOLO (CATANIA)  
per avere, al termine della gara tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre stava rientrando negli spogliatoi e dopo essere stato oggetto di sputi da parte dei tifosi avversari, reagiva ponendo in essere un gesto provocatorio nei confronti degli stessi.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato la gravità dell'offesa ricevuta (r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

LAKTI ERALED	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
SANTORO SALVATORE	(PRO VERCELLI)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(ACR MESSINA)
CELLA STEFANO	(ANCONA)
CIOFFI ANTONIO	(ANCONA)
CIONEK THIAGO RANGEL	(AVELLINO)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO	(AVELLINO)
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE	(BENEVENTO)
MALACCARI NICOLA	(BRINDISI)
PALMIERI RICCARDO	(CARRARESE)
MONTALTO ADRIANO	(CASERTANA)
VARONE IVAN	(CESENA)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
PINZI RICCARDO	(FERMANA)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
FUMAGALLI TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
LEONE GIUSEPPE	(JUVE STABIA)
PAGANINI LUCA	(LATINA)
MOTOC ANDREI	(LEGNAGO SALUS)
BURRAI SALVATORE	(MANTOVA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
SANTORO SIMONE	(PERUGIA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(PICERNO)
TERASCHI MARCO	(PINETO)
TONTI ALESSANDRO	(PINETO)
RUOCCO FRANCESCO	(TORRES)
ATTYS CHRISTOPHER	(TRENTO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)

FASOLINO GAETANO  
DAFFARA MANUEL  
TONUCCI DENIS  
ZAGNONI DAVIDE

(TURRIS)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIS PESARO)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

GOLEMIC VLADIMIR  
CORBARI ANDREA

(L.R. VICENZA)  
(VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

MANETTA MARCO  
SOLCIA DANIELE  
IERARDI MARIO

(ACR MESSINA)  
(ATALANTA U23)  
(L.R. VICENZA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

TRIBUZZI ALESSIO  
TUMMINELLO MARCO  
YABRE MOUSTAPHA  
MERCATI ALESSANDRO  
ALTOBELLI DANIELE  
DI MUNNO ALESSANDRO  
MESIK IVAN  
TROIANO LUCA  
DAMETTO PAOLO  
MASTINU GIUSEPPE  
FROSININI RUGGERO  
PUGLIESE SAMUEL

(CROTONE)  
(CROTONE)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(NOVARA)  
(PESCARA)  
(SESTRI LEVANTE)  
(TORRES)  
(TORRES)  
(TRENTO)  
(TURRIS)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

FRANCO DOMENICO  
SALVO GIUSEPPE  
GEGA ERTIJON  
PELLIZZARI STEFANO  
GRANDOLFO FRANCESCO  
CERESOLI ANDREA  
MALLAMO ALESSANDRO  
PAPINI FEDERICO  
ALBERTI THOMAS  
MARTINI JACOPO  
LAMESTA ALESSANDRO  
BERARDOCCO LUCA  
SALIFOU DIKENI-RAFID  
POMPEU DA SILVA RONALDO  
VIERO FEDERICO  
MENSAH DAVIS

(ACR MESSINA)  
(ACR MESSINA)  
(ALESSANDRIA)  
(ANCONA)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(ATALANTA U23)  
(ATALANTA U23)  
(CROTONE)  
(FIORENZUOLA)  
(FOGGIA)  
(GIANA ERMINIO)  
(GIUGLIANO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(L.R. VICENZA)  
(LEGNAGO SALUS)  
(MANTOVA)

RADAELLI NICOLO	(MANTOVA)
BELLI FRANCESCO	(PADOVA)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
DELPUPO ISAIAS OMAR	(PONTEDERA)
MARTINELLI RICCARDO	(PONTEDERA)
BERTONI LUCA	(PRO PATRIA)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
CERNIGOI IACOPO	(RIMINI)
LAMESTA DAVIDE	(RIMINI)
MORRA CLAUDIO	(RIMINI)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)
PETRICCIONE DANILLO	(TORRES)
BREVI TOMMASO PIETRO	(TRENTO)
DA POZZO LORENZO	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

FIRENZE MARCO	(ACR MESSINA)
FRISENNA GIULIO	(ACR MESSINA)
POLETTI AMEDEO	(ALBINOLEFFE)
ANATRIELLO GENNARO	(ALESSANDRIA)
NICHETTI MARCO EMILIO	(ALESSANDRIA)
PIANA LUCA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
IMPROTA RICCARDO	(BENEVENTO)
COPPOLARO MAURO	(CARRARESE)
BRUZZANITI GIOVANNI	(CROTONE)
RIZZO ALBERTO	(FOGGIA)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(L.R. VICENZA)
TRONCHIN SIMONE	(L.R. VICENZA)
FABRIZI LUCA	(LATINA)
CALI MICHELE	(LUMEZZANE)
CANNAVO KEVIN	(LUMEZZANE)
CORTI NICCOLO	(NOVARA)
CONTINI GIANLUCA	(OLBIA)
ZANCHETTA FEDERICO	(OLBIA)
FELICIOLI GIANFILIPPO	(PERGOLETTESE)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
PAZ BLANDON YEFERSON	(PERUGIA)
MEROLA DAVIDE	(PESCARA)
VILLA LORENZO	(PINETO)
ARMINI NICOLO	(POTENZA)
DI GRAZIA FRANCESCO	(POTENZA)
STANZANI LEONARDO	(PRO PATRIA)
FLORIO MATTIA	(PRO SESTO)
SARZI PUTTINI DANIELE	(PRO VERCELLI)
FERRANTE EDOARDO	(RECANATESE)
FERRETTI DANIELE	(RECANATESE)
MONDONICO DAVIDE	(RENATE)

LORA FILIPPO  
TRAINOTTI ANDREA  
CABIANCA EDDY  
PUCCIARELLI MANUEL

(TORRES)  
(TRENTO)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

GAVIOLI LORENZO  
CENTIS ALBERTO  
GHIDOTTI SIMONE  
PAGLINO STEFANO  
CHIARELLA MARCO  
DONNARUMMA DANIELE  
ELEUTERI ALESSANDRO  
TOZZUOLO ALESSANDRO  
TURICCHIA RICCARDO  
PERSEU FAUSTO  
MERCORELLI SIMONE  
EGHAREVBA DESTINY EFOSA  
MATTEUCCI EMANUELE  
CUCCURULLO MARCO  
SCOTTO LUIGI  
ADORANTE ANDREA  
BENTO MARTINS DE J AFONSO

(ANCONA)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(AVELLINO)  
(CASERTANA)  
(CATANIA)  
(CESENA)  
(FERMANA)  
(GUBBIO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(LATINA)  
(PINETO)  
(RECANATESE)  
(SESTRI LEVANTE)  
(SORRENTO)  
(TORRES)  
(TRIESTINA)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 12 Dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani

105/320